

c) Ripotenziamento (per modifica sostanziale) o riavvio da chiusura/sospensione parziale

Agli impianti a cui sono state apportate modifiche sostanziali che hanno determinato un aumento della capacità produttiva sono assegnate quote pari alla somma delle quote precedentemente assegnate e delle quote calcolate sulla base della metodologia di assegnazione per gli impianti "ex-novo" applicata alla capacità aggiuntiva.

Nel caso di impianti che riavviano parte dell'impianto a seguito di una chiusura o sospensione parziale, sono assegnate quote pari alla somma delle quote precedentemente assegnate nella condizione successiva alla sospensione o chiusura di parte dell'impianto e di quelle determinate applicando la metodologia di assegnazione per gli impianti "ex novo" alla capacità produttiva "riavviata" (ossia ripristinata a seguito del riavvio delle attività).

d) Chiusura o sospensione parziale

Nel caso in cui l'impianto chiude o sospende parzialmente le proprie attività in via definitiva o in via temporanea deve procedere alla richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In tal caso alle quote assegnate all'impianto per gli anni successivi a quello di chiusura o sospensione parziale sono sottratte quote equivalenti a quelle determinate applicando la metodologia di assegnazione per gli impianti ex-novo alla capacità produttiva chiusa o sospesa a partire dalla data di avvenuta chiusura o sospensione parziale.

Impianti di emergenza

Ai generatori di emergenza (es. gruppi elettrogeni) non sono assegnate quote di emissione.

4.2.3 – Modalità per la determinazione della riserva "nuovi entranti"

La riserva per gli impianti "nuovi entranti" è costituita:

- dalla somma delle riserve settoriali iniziali: le riserve settoriali sono commisurate al ruolo ipotizzato per i nuovi entranti nel settore nel triennio 2005-2007 (Tabella 4.3). Tali quantità sono detratte dalle rispettive assegnazioni settoriali di cui alla tabella 2.1;
- dalle quote rese dagli impianti in chiusura e non cancellate dall'Autorità Nazionale Competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Alla fine del primo triennio, le eventuali quote rimaste nelle riserve settoriali potranno essere vendute nella misura necessaria a recuperare le risorse economiche investite nel triennio per l'acquisto delle eventuali quote mancanti.